

COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

29/2012

AGLI ENTI ASSOCIATI

INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

INDICE

Gli incarichi a scavalco conferiti ai segretari comunali e provinciali non sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 – Parere ex AGES del 28 giugno 2012 2

Il segretario che ha svolto un incarico ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 165/2001, non può fruire delle ferie maturate e non godute durante tale periodo, una volta cessata l'attività – Parere ex AGES del 28 giugno 2012 2

Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale – Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012 3

Obbligo di pubblicazione on line delle determinazioni dirigenziali – Art. 18 D.L. 83/2012 5

Differimento al 1 ottobre 2012 del termine per la trasmissione della certificazione al bilancio di previsione per l'anno 2012 – D.M. 2 luglio 2012 6

Gli incarichi a scavalco conferiti ai segretari comunali e provinciali non sono soggetti alla disciplina di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 – Parere ex AGES del 28 giugno 2012

L'attuale quadro normativo sancisce l'obbligatorietà all'interno dell'ente locale della figura del segretario comunale, il quale può ricoprire tale incarico sia in qualità di titolare, ovvero in qualità di reggente o supplente, anche a scavalco.

Ne consegue che gli incarichi di reggenza e supplenza conferiti ai segretari in disponibilità (così come, del resto, quelli conferiti a scavalco ai titolari di sede), rientrano pienamente tra i compiti istituzionali per essi previsti dall'ordinamento.

L'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dispone che "Le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati.". È evidente, pertanto, come la norma in questione sancisca l'obbligo per il dipendente pubblico di chiedere l'autorizzazione all'amministrazione di appartenenza esclusivamente nel caso in cui intenda svolgere un'attività che non sia compresa tra i propri compiti e doveri d'ufficio. In questi rientrano, per quanto attiene ai segretari comunali e provinciali, come già accennato, le reggenze e le supplenze, tra l'altro espressamente previste e disciplinate da una normativa speciale quale il d.P.R. n. 465/1997, le quali, non sono soggette alla comunicazione di cui all'art. 53, comma 12, del D.Lgs. n. 165/2001 (c.d. "anagrafe delle prestazioni").

Il segretario che ha svolto un incarico ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 165/2001, non può fruire delle ferie maturate e non godute durante tale periodo, una volta cessata l'attività – Parere ex AGES del 28 giugno 2012

Il cosiddetto principio del "trascinamento" delle ferie, per effetto del quale il segretario porta con sé le ferie maturate in precedenza e non godute, si applica ai segretari comunali e provinciali esclusivamente nei casi in cui, stante la continuità ed unicità del rapporto di lavoro con l'Agenzia, si succedano - intervallati o meno da un periodo di disponibilità - diversi rapporti di servizio.

Così, ad esempio, il segretario titolare in un comune potrà usufruire delle ferie residue maturate e non godute anche nella diversa sede ove dovesse essere successivamente nominato titolare, ovvero nell'ambito del rapporto di lavoro con l'ex Agenzia nel caso in cui fosse collocato in disponibilità.

Allo stesso modo, il segretario in disponibilità avrà diritto a godere dei residui giorni di ferie nell'amministrazione ove fosse nominato titolare.

Il caso in questione, tuttavia, configura la diversa fattispecie per cui il segretario viene collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 165/2001 per poter svolgere un incarico dirigenziale presso una diversa pubblica amministrazione.

In tale ipotesi viene sottoscritto un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato dal quale discendono un complesso di effetti giuridici ed economici totalmente avulsi dal rapporto di lavoro con l'ex Agenzia sospesi in seguito alla concessione dell'aspettativa e riattivatosi dopo la cessazione dell'incarico.

Il segretario, pertanto, non potrà fruire dei giorni di ferie maturati e non goduti durante tutto il periodo dell'incarico dirigenziale svolto presso l'altra pubblica amministrazione, né nel comune del quale dovesse assumere la titolarità, né nell'ambito del rapporto di lavoro con l'ex Agenzia quale segretario in disponibilità.

Si ritiene, altresì, che per gli stessi giorni, ricorrendone i presupposti di legge, possa essere richiesta la monetizzazione, trattandosi di cessazione di rapporto di lavoro.

Modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale – Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012

E' stato pubblicato nella G.U. n. 152 del 2 luglio 2012 il D.M. 25/06/2012 avente per oggetto le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di cui all'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni.

Il decreto disciplina le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché le forme semplificate di cessione e notificazione del credito certificato.

Sono oggetto della disciplina i crediti vantati nei confronti degli enti ad eccezione dei:

a) crediti nei confronti degli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dei crediti sorti prima del commissariamento una volta cessato lo stesso e dei crediti rientranti nella gestione commissariale;

b) crediti nei confronti delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e dei relativi enti del servizio sanitario nazionale.

In relazione al rispetto dei vincoli di finanza pubblica il decreto prevede che i pagamenti in conto capitale degli enti locali conseguenti alle certificazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

Per quanto concerne il procedimento di certificazione, nelle more della predisposizione di una specifica piattaforma elettronica, i titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili possono presentare all'amministrazione debitrice istanza di certificazione del credito redatta utilizzando apposito modello (allegato 1 al decreto).

L'amministrazione debitrice, nel termine di *venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza* utilizzando certifica che il credito è certo, liquido ed esigibile, ovvero ne rileva l'insussistenza o l'inesigibilità, anche parziale (a tal fine è necessario utilizzare il modello allegato 2 al decreto).

Decorso il termine di sopra senza che sia stata rilasciata certificazione ne' sia stata rilevata l'insussistenza o l'inesigibilità del credito, anche parziale, il creditore può presentare istanza di nomina di un commissario ad acta.

Prima di rilasciare la certificazione, per i crediti di importo superiore a diecimila euro, l'amministrazione debitrice procede, ricorrendone i presupposti, alla verifica se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso di accertata inadempienza all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, la certificazione ne da' atto e viene resa al lordo delle somme ancora dovute, il cui importo viene comunque indicato nella certificazione medesima.

Nel caso di esposizione debitoria del creditore nei confronti della stessa amministrazione, il credito può essere certificato, e conseguentemente ceduto o oggetto di anticipazione, al netto della compensazione tra debiti e crediti del creditore istante opponibile esclusivamente da parte dell'amministrazione debitrice

Infine è prevista una attività di monitoraggio delle certificazioni rilasciate.

A tale proposito l'amministrazione debitrice comunica mensilmente entro il decimo giorno di ciascun mese al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'ammontare delle certificazioni rilasciate specificando quelle relative alle cessioni o anticipazioni, laddove assistite da mandato irrevocabile all'incasso.

Obbligo di pubblicazione on line delle determinazioni dirigenziali – Art. 18 D.L. 83/2012

L'art. 18 del DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese, prevede che La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet, secondo il principio di accessibilità totale di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

Conseguentemente, nel sito internet dell'ente obbligato dovranno essere indicati:

- a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l'importo;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- e) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

Le informazioni di cui sopra dovranno essere riportate, con link ben visibile nella homepage del sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito» di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009, che devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riuso ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

La norma è obbligatoria per tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del decreto-legge, la pubblicazione delle informazioni di cui sopra costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare e la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico.

La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Sono esclusi i pagamenti obbligatori relativi ai rapporti di lavoro dipendente ed ai connessi trattamenti previdenziali e contributivi si applicano le disposizioni ad essi proprie.

Entro il 31 dicembre 2012, il Governo dovrà predisporre un regolamento volto a coordinare le disposizioni ed a disciplinare le modalità di pubblicazione dei dati anche sul portale nazionale della trasparenza di cui al citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

| |
|---|
| Differimento al 1 ottobre 2012 del termine per la trasmissione della certificazione al bilancio di previsione per l'anno 2012 – D.M. 2 luglio 2012 |
|---|

Il Ministero dell'Interno rende noto che con decreto ministeriale del 2 luglio 2012, in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, il termine per la trasmissione della certificazione al bilancio di previsione per l'anno 2012 è stata differita al 1 ottobre 2012.

La Ragioneria Generale dello Stato ha diffuso il testo (non ancora pubblicato in G.U.) del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza Unificata, n. 0048345, predisposto ai sensi dell'articolo 20, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

Il decreto, al fine di distribuire l'ammontare del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, divide gli enti locali in due classi sulla base della valutazione ponderata dei parametri di virtuosità elencati nel medesimo comma 2 dell'articolo 20 e riporta, nell'allegato elenco A, le province ed i comuni che, sulla base di tali parametri, sono risultati virtuosi per l'anno 2012.

Gli enti di cui al richiamato elenco A conseguono nell'anno 2012 un saldo obiettivo pari a zero.

Per le province diverse da quelle indicate nell'elenco A, ai fini della determinazione degli obiettivi programmatici, la percentuale di cui al comma 2, lett. a), dell'articolo 31, della legge 12 novembre 2011, n.183, è rideterminata, per l'anno 2012, nella misura del 16,883 per cento.

Per i comuni diversi da quelli indicati nell'elenco A, la percentuale di cui al comma 2, lett. b), del citato articolo 31, è rideterminata, per l'anno 2012, nella misura del 16,0 per cento.

Al fine di rendere operativa la determinazione degli obiettivi programmatici sull'applicativo web, si comunica che è necessario che i comuni virtuosi e tutte le province accedano al sistema web - appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito <http://pattostabilitainterno.tesoro.it> - e operino seguendo le indicazioni appositamente previste nella sezione "News" visualizzate al momento dell'accesso.

Bergamo, 10 luglio 2012

Confederazione delle Province
e dei Comuni del Nord